Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 30/11/2021

Giudice Monocratico: CASTAGNA LISA. P.M. (Conf.)

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – RAPINA IMPROPRIA – Fattispecie.

Integra il delitto di rapina impropria e non l'ipotesi di furto con strappo la condotta di chi,

successivamente alla sottrazione della res e in un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà

dell'azione, agisca con violenza o minaccia al fine di impedire al derubato di tornare nel possesso

delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (in applicazione dell'enunciato principio,

il Tribunale ha rigettato la richiesta della difesa di riqualificare il delitto in contestazione in furto

semplice o con strappo in quanto l'imputato, successivamente alla sottrazione del telefono cellulare

alla persona offesa, aveva posto in essere condotte violente e minacciose finalizzate ad assicurarsene

il possesso).

Riferimenti normativi: art. 628 comma 2 c.p.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – RAPINA PROPRIA – Prova – Fattispecie.

È esclusa la configurabilità del delitto di rapina propria qualora non sia stata raggiunta la prova che

l'impossessamento della res da parte dell'imputato fu realizzato con violenza o minaccia (in

applicazione di tale principio, il Tribunale non ha ritenuto responsabile del delitto di rapina propria

l'imputato, posto che i testimoni oculari avevano riferito di aver già visto costui in possesso del

telefono, nulla potendo dire però circa le modalità della sua apprensione).

Riferimenti normativi: art. 628 comma 1 c.p.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – ESTORSIONE – FATTISPECIE.

La condotta di chi, successivamente alla sottrazione di un bene, richiede il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per la restituzione di quanto sottratto, influendo sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, integra di per sé minaccia rilevante ex art. 629 c.p. (in applicazione di tale principio, il Tribunale ha qualificato come tentativo di estorsione l'illecita richiesta di denaro formulata dall'imputato ad un terzo, posto che la stessa era stata accompagnata nell'immediatezza da una minaccia idonea a influire sulla libertà di autodeterminazione di costui).

Riferimenti normativi: art. 629 c.p.